

Prot. 2014_0223296 31/03/2014 09.45
 Mitt. : S.B.C.4. Rinnestura
 Ass. : 038003 UDC Servizio pubblico a coord.
 Classific. : 4.1.3. Fessicola : 4 del 2013



N-Practical:

Oggetto: Valentino Margherita +l c/Regione Campania
Trasmissione Sentenza n. 4376/2013
TRAP di Napoli=

AREA 04 - SETTORE 01

Direzione Generale per i Lavori Pubblici
Servizio Geologico e Coordinamento Sistemi
Integrati Difesa Suolo, Bonifica, Irrigazioni
Via De Gasperi, 28
NAPOLI

Direzione Generale per i Lavori Pubblici
Genio Civile di Napoli; Presidio Protezione
Civile
Via Roma 1
AVELLINO

Facendo seguito a pregressa corrispondenza, si ritrasmette per gli adempimenti di competenza, copia della sentenza n. 4376/2013 del TRAP, di Napoli resa nel procedimento emarginato, notificata con formula esecutiva erroneamente trasmessa come decreto ingiuntivo.

Si comunica altresì che non si ravvisano motivi per proporre gravame.

Avv. Carbone/rc
Tel. 081/796-3537
Fax 081/796-3766

COMPRESA REVISIONALE E
 SOSTITUZIONE DI MATERIALE DI VALORE
 ASSICURAZIONE FIDUCIARIA
 17 APR 2014
 Dott. ssa Carla Campobasso
 Responsabile del procedimento ☐
 Voto ☐ ☐ ☐
 100/100
 100/100
 Dott. ssa Carla Campobasso

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
- avv. Fabrizio Niceforo -

^a peso in carico in data

23 APR. 2014



54376/13



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
- CORTE D'APPELLO DI NAPOLI -

RE 159/2008
Cron. 682/13
rep. 5832/13
rete Cantina

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
A.G. 01 SETTORE 01

17 FEB 2014

RICEZIONE ATTI GIUDIZIARI
Napoli Via S. Lucia 81

Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, riunito in camera di consiglio nella seguente composizione:

- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| - dr. Maurizio Gallo | - Presidente - |
| - dr. Ugo Candia | - Giudice delegato - est. - |
| - dr. ing. Luigi Vinci | - Giudice tecnico - |

ha emesso la seguente

SENTENZA

nel procedimento contrassegnato con il n. 159/2008 di ruolo generale, avente ad oggetto:

RISARCIMENTO DANNI

pendente

TRA

Valentino Margherita (nata a Monteforte Irpino il 1° agosto 1966 - c.f. VLN MGH 66M41 F506 V) e Pecchia Giovanni (nato ad Avella il 10 maggio 1964 - c.f.: PCC GNN 64E10 A508 H), rapp.^b e difesi, in virtù di procura speciale rilasciata a margine dell'atto introduttivo del giudizio, dall'avv.^{to} Sabino Farese presso lo studio dell'avv.^{to} Monica Vallese elett.^{to} domiciliati in Napoli al viale Farnese n. 20

- RICORRENTE -

E

Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta Regionale, rapp.^{to} e difesa, giusta procura generale per notar Cimmino del 17.9.02 (rep. 35093 - racc. 5096), dall'avv.^{to} Anna Carbone elett.^{to} domiciliata in Napoli alla via S. Lucia n. 81

- RESISTENTE -

LE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con ricorso, notificato in data 24 e 25 novembre 2008 e rinotificato ai sensi dell'art. 176 R.D. 1775/33 l'8 aprile 2009, Margherita Valentino e Giovanni Pecchia hanno citato in giudizio la Regione Campania per

proc. n. 159/08 r.g.

Pagina 1 di 8

Valentino Margherita e Pecchia Giovanni
c/o
Regione Campania



UNEP - NAPOLI
A/18 - Cron. 5320

SPECIFICA

Diritti	2,58
Trasferte	5,19
10% Trasferte	0,52
Spesa Postale	0,00
TOTALE	8,29

(10% versato in modo virtuale)

Data: 17/02/2014

L'Ufficiale Giudiziano

Handwritten signature and stamp of the Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, Corte d'Appello di Napoli.

sentirla condannare all'esecuzione dei lavori di difesa spondale e di ripristino dello stato dei luoghi o in subordine al pagamento della somma di € 6.750,00 occorrenti per l'esecuzione di tali lavori, nonché al risarcimento dei danni per la perdita del raccolto relativamente agli anni 2006/07 e 2008, ammontanti ad € 4.000,00, oltre a quelli derivanti dal restringimento del proprio terreno pari ad € 6.750,00 ovvero a quella somma maggiore o minore che risulterà dalla c.t.u. o riconosciuta dal giudicante.

Costituitasi, la Regione ha eccepito preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, ha censurato la domanda in ragione della sua genericità, ritenendola infondata perché sfornita di prova sia in relazione all'*an* che al *quantum debeatur*, eccependo infine il carattere eccezionale delle precipitazioni meteoriche avvenute.

Sulla base di tali argomenti la difesa della Regione ha concluso per il rigetto della domanda.

Così radicatosi il contraddittorio, disposta e depositata la c.t.u., gli attori hanno precisato le conclusioni chiedendo la condanna della Regione al pagamento della somma ed all'esecuzione delle opere di difesa spondale come indicate dal c.t.u.; quindi, la causa è stata rinviata all'udienza collegiale ove, mutato il giudice delegato, è stata trattenuta in decisione.

2. Giova ricapitolare la vicenda in esame.

Gli attori premettono (e documentano, giusta contratto prodotto per notar Massimo Des Logges del 23 luglio 2003, trascritto il 25 luglio 2003 ai nn. 13008/10457) di essere comproprietari dell'appezzamento di terreno sito in agro di Monteforte Irpino (Av) riportato in catasto al foglio 22, particella 40 di are 55,31 e particella 323 di are 5,35, di natura nocellieto specializzato, confinante con il vallone Iemale.

Assumono, quindi, che nell'anno 2006 e nel mese di agosto 2007, in occasione di frequenti piogge, il torrente Iemale, a causa dell'assoluta mancanza di manutenzione dell'alveo, è più volte esondato, provocando danni alle colture praticate sul predetto fondo.

Nella specie, la difesa dei ricorrenti ha lamentato danni per la perdita del raccolto di nocciole per gli anni 2006, 2007 e 2008 in quanto "i frutti
proc. n. 159/08 r.g.

Pagina 2 di 8

Valentino Margherita e Pecchia Giovanni
c/o
Regione Campania

sono stati spazzati via dalla corrente dell'acqua che ha invaso il fondo", sommergendolo di limo, di detriti (copiose quantità di buste di plastica) e ciottoli, nonché per il restringimento della loro proprietà.

Ciò posto, si osserva quanto segue.

3. Va preliminarmente precisato che l'esondazione del torrente in questione, avvenuta nelle date del 25 e 26 settembre 2006, è circostanza che la medesima Regione ha riconosciuto con la nota del 23 maggio 2007 inviata al difensore degli attori in riscontro alla missiva da questi inoltrata in data 4 gennaio 2007 nella quale si lamentavano i danni derivati da tale evento.

In detta nota, infatti, i dirigenti regionali del settore di relativa competenza ebbero a precisare che *"in sede di sopralluogo eseguito da tecnico di questo settore, Geom. Masi Toni, è stato accertato che a seguito degli eventi meteorici eccezionali abbattutesi nel territorio del Comune di Monteforte Irpino nei giorni tra il 25 ed il 26 settembre 2006, il torrente Iemale, nel tratto a monte del ponte di attraversamento della strada S.S. 7 bis, è esondato allagando i terreni confinanti".*

Le evidenze fotografiche allegate alla c.t.p., redatta dal geom. Francesco Santulli e non oggetto di specifica contestazione ad opera della difesa dell'ente circa la loro riferibilità allo stato dei luoghi, danno poi atto delle conseguenze derivate da tale evento, costituite dall'erosione della sponda dell'argine del torrente, dall'invasione del terreno con detriti e materiale fangoso e dalla caduta di due ceppaie di nocciolo.

Allo stesso modo, la seconda relazione di parte, redatta il 4 novembre 2008 dal medesimo consulente, riferisce dell'aggravio dell'erosione spondale, nonché dell'inondazione del terreno di ulteriore limo e detriti a seguito delle piogge verificatesi nell'anno 2007 ed a fine agosto 2008 con perdita dei relativi raccolti.

Tutto ciò, in termini che non hanno costituito oggetto di specifica contestazione ad opera della Regione per lo meno in ordine alla ricorrenza dei ripetuti allagamenti del terreno degli attori.

La difesa dell'ente, infatti, risulta diretta ad escludere la sua responsabilità o a negare la sussistenza della prova circa l'ammontare

proc. n. 159/08 r.g.

Pagina 3 di 8

Valentino Margherita e Pecchia Giovanni
c/o
Regione Campania



dei danni quantificati dagli attori più che a porre in discussione la sussistenza di detti eventi in relazione ai quali, invece, assume (del tutto genericamente, come si avrà cura di chiarire) il carattere eccezionale degli stessi, con ciò, in definitiva, riconoscendone, sia pure implicitamente (quanto chiaramente), l'effettiva esistenza.

4. Sotto tale ultimo aspetto, va negato ingresso alla tesi dell'eccezionalità dell'evento in questione.

Si tratta, perverso, di argomento, presente in quasi tutte le difese dell'ente, formulato senza alcun specifico dettaglio ed in ogni caso smentito dalla cadenza annuale (nel triennio in esame) dei medesimi eventi.

Non solo. Dai contenuti della c.t.u. (depositata il 25 luglio 2011) dall'ing. Daniele Di Maso), che pure non hanno costituito oggetto di contestazione, emerge che *"il danno è stato provocato dall'azione del torrente"*; in particolare esso è stato ricondotto alla mancanza *"... lungo il tratto del torrente a ridosso del terreno"* di *"opportune infrastrutture atte ad arginare il corso d'acqua presenti invece in precedenti tratti"*, come rappresentato con ogni evidenza dalla figura n. 6 riportata nell'elaborato peritale (cfr. pagg. 9 e 10 della relazione citata).

Quanto precede dimostra, dunque, che non è stata la presunta eccezionalità degli eventi meteorici, pure espressamente negata dal c.t.u., (cfr. pagg.12-19 della relazione cit.), a cagionare gli allagamenti di cui si discute quanto l'omesso completamento delle opere di sistemazione degli argini del torrente, evidentemente concepite non per scongiurare eventi eccezionali, ma per evitare il ripetersi dei frequenti fenomeni di esondazione del torrente.

6. Di tale omessa manutenzione deve rispondere la Regione Campania.

Negli atti del presente giudizio il corso d'acqua in questione è in termini non contestati qualificato come torrente e ciò indica, senza ombra di perplessità, un corso d'acqua naturale caratterizzato da notevole variabilità del deflusso, con alternanza di piene violente e di portate limitate o nulle, il cui corso si esaurisce nel territorio della regione.

proc. n. 159/08 r.g.

Pagina 4 di 8

Valentino Margherita e Pecchia Giovanni
c/o
Regione Campania

fonte: <http://burc.regione.campania.it>

Va allora sottolineato che in virtù dell'art. 2, lett. e), del d.p.r. 15.1.72 n. 8, sono state trasferite alle regioni le funzioni amministrative riguardanti le opere idrauliche di quarta e quinta categoria e quelle non classificate e cioè in particolare, per quel che qui interessa, la sistemazione degli alvei, mentre, in virtù dell'art. 90, lett. e), del d.p.r. 24.7.77 n. 616 e dell'art. 10, lett. f), della legge 18.5.89 n. 183, sono attribuite alle regioni le funzioni di polizia delle acque e di gestione, manutenzione e conservazione dei beni, delle opere e degli impianti idraulici.

Sicché, per quanto gli alvei in questione rientrino nel demanio idrico statale, ai sensi dell'art. 822 c.c., e non ne risulti il trasferimento al patrimonio regionale, la relativa manutenzione e conservazione in buono stato di efficienza spetta in generale alla Regione.

L'art. 11 della legge n. 183/1989 sopra citata prevede, poi, che i comuni, le province ed i loro consorzi, nonché gli altri enti pubblici interessati partecipano all'esercizio delle funzioni regionali in materia nei modi e nelle forme stabilite dalle regioni.

Va, ancora, rilevato che la Regione Campania con l'art. 25 della legge regionale 29.5.80 n. 54 ha sub-delegato alle province alcune funzioni in materia di acque pubbliche, la cui esatta individuazione è stata operata con la legge regionale 20.3.82 n. 16 e nessuna delle quali riguarda gli interventi di conservazione e manutenzione degli alvei (si tratta, infatti, delle funzioni relative agli attingimenti di acqua dai corsi di acque pubbliche, alla ricerca ed estrazione di acque sotterranee, alle piccole derivazioni di acqua ed alla polizia delle acque), di guisa che va ritenuto che il contenuto della sub-delega in parola non elide la responsabilità della Regione in tema di omessa manutenzione di torrenti ed alvei, essendo restati i relativi interventi di sua diretta competenza.

Non resta, dunque, che affermare che la Regione Campania risponde dei danni derivanti per l'omissione dei necessari interventi di manutenzione sul corso d'acqua del torrente Lemale.

7. Può, dunque, ora passarsi al tema relativo all'individuazione ed alla quantificazione dei danni.

Va preso atto, al riguardo, che gli attori hanno aderito alle conclusioni cui è giunto il menzionato c.t.u., il quale, anche in base alle evidenze emergenti dai rilievi fotografici allegati alla citata c.t.p., ha riscontrato l'effettività plausibilità di danni lamentati, costituiti dal mancato guadagno dovuto alla perdita del raccolto negli anni 2006, 2007 e 2008, nonché dal costo di ripristino del terreno.

Sotto il primo profilo, l'ausiliare ha considerato, in base ai rilievi effettuati, che la superficie interessata dallo straripamento è pari a 0,2525 ha, "ritenendo accettabile l'assunto secondo cui tutto il raccolto (ndr. nocelleto) interessato dalla esondazione è andato perduto", stimando in 4.04 q.li il valore medio della produzione annua, nonché, in base ai dati ufficiali della Camera di Commercio, il prezzo del prodotto in €/qle 150 nel 2006, in €/qle 200 nel 2007 ed in €/qle 142,5 nel 2008, così quantificando il danno da lucro cessante in € 654 nel 2006, in € 872 nel 2007 ed in € 621,30 nel 2008.

Ha, poi, stabilito in € 150,00 annue il danno derivato dalle spese di sistemazione del fondo (decespugliamento, raccolta dei detriti e trasporto a discarica).

Infine, ha stimato in € 136,73 il danno dovuto alla perdita della quota di terreno pari a 25/30 m².

Tali indicazioni, sulle quali non emergono contestazioni, recepite - come avvertito - dalla medesima difesa attorea, possono essere condivise.

Resta così dimostrato l'evento dannoso, il pregiudizio subito dagli attori in relazione causale con lo stesso e l'ammontare del danno patito.

Al postutto, compete agli Istanti la complessiva somma di € 3.517,41, comprensiva di rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTA-FOI (esclusi i tabacchi) e sulle somme annualmente rivalutate gli interessi legali al tasso codicistico (con decorrenza dal 1° ottobre 2006, 2007 e 2008, epoca dei mancati raccolti e delle spese di sistemazione del fondo, nonché in relazione alla perdita della quota di terreno dal 1° ottobre 2008) sino alla data della decisione in oggetto,-

A tale importo va, dunque, condannata la Regione Campania.



8. Non può, invece, ricevere seguito la domanda attorea diretta a conseguire la condanna dell'ente all'esecuzione dei lavori di difesa spondale.

Non v'è dubbio che con tali pretese gli istanti invochino una tutela reale delle proprie ragioni, chiedendo la condanna dell'ente territoriale non solo (e non tanto) ad un *facere* specifico, ma anche - e soprattutto per quanto più rileva - all'esecuzione di un'opera pubblica, quale sicuramente deve essere riconosciuta l'attività di realizzazione di argini artificiali del torrente, la quale certamente coinvolge l'esercizio di pubbliche potestà.

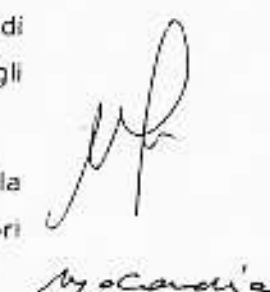
Non ignora il Collegio la ribadita lezione del giudice di legittimità secondo cui il divieto di condannare la pubblica amministrazione a compiere una specifica attività non trova applicazione quando essa abbia arrecato pregiudizio ai diritti dei privati con attività materiali o con atti arbitrari e nell'inosservanza delle regole imposte dalla prudenza e dalle cautele tecniche a salvaguardia dei diritti dei terzi (cfr., da ultimo ed *ex multis*, Cass. 17068/12 e gli altri riferimenti giurisprudenziali ivi citati).

Nondimeno, la riflessione della Suprema Corte non si è mai spinta nel senso di consentire che la condanna della pubblica amministrazione ad un *facere* specifico avesse ad oggetto opere pubbliche da eseguirsi previa adozione di provvedimenti amministrativi in esplicitazione di un potere autoritativo, ravvisandosi, anzi, in tali ipotesi un limite insuperabile alla condanna richiesta (cfr. in parte motiva Cass. 25764/11; Cass. 5926/11).

E ciò, in virtù del limite desumibile dall'art. 4 L. 20 marzo 1985 n. 2248 all. E, che riserva all'esercizio di pubbliche potestà l'attività svolta dalle amministrazioni locali nell'adempimento dei compiti di gestione delle acque pubbliche, come tali sottratte all'intervento del giudice ordinario, che non ha alcun potere di incidere nel processo decisionale dell'autorità amministrativa (così Cass. 907/10).

In tale direzione, dunque, risulta inammissibile la domanda di condanna della Regione all'esecuzione dell'intervento richiesto dagli attori.

10. Anche la domanda subordinata diretta ad ottenere la corresponsione delle somme occorrenti per l'esecuzione di tali lavori



(indicate dal c.t.p. e) consistenti nella costruzione della sponda del torrente con gabbionature metalliche riempite di pietrame calcareo, non può ricevere seguito, non avendo i ricorrenti titolo e potere per poter intervenire, sostituendosi alla pubblica amministrazione, sul bene di natura pubblica.

11. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, tenendo conto dei paramenti di cui al d.m. 140/12 (cfr. Cass. s.u. 17406/12), con distrazione a favore dell'avv.^{to} Sabino Farese che ha reso la prescritta dichiarazione.

Vanno poste a carico definitivo della Regione anche le già liquidate spese di c.t.u.

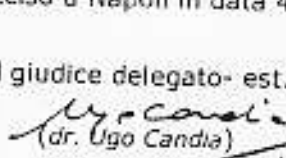
P.Q.M.

Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, pronunciando sulla domanda proposta da Valentino Margherita e Pecchia Giovanni nei confronti della Regione Campania, giusta atto di citazione rispettivamente notificato in data 24 e 25 novembre 2008 e rinotificato ai sensi dell'art. 176 R.D. 1775/33 l'8 aprile 2009, disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:

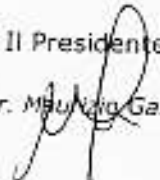
- accoglie per quanto di ragione le domande e, per l'effetto, condanna la Regione Campania al pagamento in favore di Valentino Margherita e Pecchia Giovanni dell'importo di € 3.517,41 a titolo risarcitorio dei danni subiti;
- condanna la Regione Campania alla rifusione in favore dell'avv.^{to} Sabino Farese, antistatario, delle spese di lite, che liquida in € 2.200,00 (di cui € 200,00 per spese vive), oltre IVA e CPA sul dovuto;
- rigetta le altre domande di condanna avanzate nei confronti della Regione Campania.

Così deciso a Napoli in data 4 novembre 2013.

Il giudice delegato- est.


(dr. Ugo Candia)

Il Presidente


(dr. Maurizio Gallo)



proc. n. 159/08 r.g.

Pagina 8 di 8

Valentino Margherita Pecchia Giovanni
c/o
Regione Campania

ccertpa.it

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE
Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne
siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere in
esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero
di darvi assistenza ed a tutti gli Ufficiali della
Forza Pubblica di concorrervi quando ne siano
legalmente richiesti,
La presente copia conforme al suo originale ed in
forma esecutiva si rilascia a richiesta del Sig. Avv.
FARFÈSE
procuratore di X ATTRIBUZIONE
12 9 GEN. 2014
F.G.

La presente copia composta di n. 12 fogli è
conforme all'originale esecutivo rilasciato
in data 2 9 GEN. 2014
Napoli, 2 9 GEN. 2014



Ad intesa dell'Avv. Sobier. Ferraro assistente a:
REGIONE CAMPANIA, in p. del Pres. della Giunta Regionale
Via Santa Lucia 81
80100 - NAPOLI

